



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 70 del 30/07/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON ASEP SRL PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE ACQUA POTABILE AL PUBBLICO TRAMITE IL DISPOSITIVO DENOMINATO "CASA DELL'ACQUA" - PERIODO 1/8/2021 - 31/7/2025

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **6** dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il Comune ha installato un punto di distribuzione pubblico di acqua potabile microfiltrata che rappresenta un mezzo per promuovere l'utilizzo alimentare dell'acqua pubblica e contestualmente permette di dare un forte contributo alla riduzione del consumo delle bottiglie di plastica oltre che alla riduzione delle emissioni inquinanti dovute al trasporto dell'acqua in bottiglia;
- l'”acqua a chilometri zero” rappresenta un importante attore nella lotta contro l'inquinamento da plastica e per la diminuzione di sostanze tossiche che sono fonte di degrado dell'ambiente naturale nel suo complesso e un punto di erogazione di acqua potabile pubblica permette, tra l'altro, ai cittadini di risparmiare risorse economiche offrendo acqua di qualità a prezzi significativamente inferiori a quelli di mercato, di ridurre il numero delle bottiglie di plastica da smaltire e di promuovere il rispetto dell'acqua come bene comune;
- con deliberazione di Consiglio comune n. 43 del 29/6/2017 è stata approvata la convenzione per la gestione in concessione ad ASEP Srl della casa dell'acqua di Porto Mantovano in scadenza il 1/7/2021;

Considerato che:

- in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo che regola la partecipazione degli Enti Locali nelle società private, da ultimo aggiornato con la Legge di Stabilità 2015 (legge 190 del 23.12.2014) e il D. Lgs. 175/2016, e in esecuzione del Piano di Razionalizzazione 2015 approvato dall'Ente, il Comune di Porto Mantovano ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 26/11/2015 il nuovo statuto della società ASEP Srl al fine di adeguare la società alla normativa dell' *in-house providing*;
- con delibera dell'assemblea straordinaria di ASEP Srl del 20/06/2017 è stato modificato lo statuto sociale al fine di precisare che l'80% del fatturato sociale deve derivare da attività svolte in favore degli enti soci, ampliando contestualmente l'attività che la società può svolgere a favore dei soci prevedendo l'attività di manutenzione e gestione degli immobili comunali e lo svolgimento delle attività amministrative e strumentali agli enti, prima rappresentate dalla sola attività di gestione dello sportello tributi e riscossione delle entrate tributarie;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/07/2020 di modifica dello statuto di ASEP Srl e della convenzione per l'esercizio del controllo analogo Asep Srl e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 31/07/2020 di adeguamento del regolamento sul controllo analogo congiunto su ASEP Srl sono stati adeguati gli strumenti per l'esercizio del controllo analogo congiunto, rappresentati dallo Statuto sociale e dalla convenzione ex art. 30 del D. lgs. 267/2000, alle prescrizioni di ANAC contenute nella nota assunta al protocollo n. 23467/2019 in merito alla necessità di regolamentare diversamente l'esercizio del controllo analogo congiunto su ASEP Srl da parte dei soci;
- all'articolo 3 “oggetto sociale” del vigente statuto di ASEP Srl vengono definite le attività che la società può svolgere;

Considerato altresì che:

- Il D. Lgs. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” del 19 agosto 2016 all'articolo 16 disciplina le società *in house* e che testualmente cita:

“1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

a) gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;

b) gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;

c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.

3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.”

Richiamati:

- i commi da 1 a 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che prevedono l'esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico e che vengono di seguito riportati:

“1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

2. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.

3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che è un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

4. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

- l'articolo 192 del D. Lgs. n. 50/2016 che regola il regime speciale degli affidamenti in house e di seguito riportato che testualmente cita:

“1. E' istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5. L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.

2. Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in formato open data, tutti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell'articolo 162”.

Preso atto che la società ASEP Srl risulta iscritta all’elenco delle società in house tenuto da ANAC come da deliberazione di ANAC n. 887/2020;

Rilevato che lo statuto sociale di ASEP Srl come da ultimo modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 31/7/2020, in più articoli regola l’attuazione del controllo analogo congiunto dei soci pubblici sulla società e i poteri, la composizione e i compiti del coordinamento dei soci ed in particolare all’art. 26 prevede che *“i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi mediante l’istituzione di un organismo denominato “coordinamento dei soci” di cui al precedente art. 25 – lett. a) il quale rappresenta la sede di informazione, controllo preventivo, di autorizzazione sulle materie rimesse alla decisione dei soci sulla base del presente statuto, valutazione e verifica da parte dei soci sulla gestione e amministrazione della società e le cui modalità di nomina, composizione e criteri di funzionamento sono disciplinati mediante convenzione tra i soci ex ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267”;*

Valutato che il modello societario *“in house providing”* consente di ottenere benefici sull’attività gestionale, assicurando al contempo la coerenza degli obiettivi strategici ed operativi della società con gli indirizzi strategici dei Comuni soci;

Preso atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/3/2021 è stato approvato il budget 2021 di ASEP Srl, prevedendo tra le attività da svolgere da parte di ASEP Srl anche la gestione in concessione della “Casa dell’Acqua” di proprietà del Comune di Porto Mantovano;
- le linee di attività ricomprese nelle previsioni del budget 2021 sono coerenti e rientrano tra le attività previste dall’articolo 3 “Oggetto sociale” del vigente statuto di ASEP Srl;

Preso atto altresì che:

- a. L’Amministrazione comunale di Porto Mantovano nel 2017 ha deciso di attivare un nuovo servizio a favore dei cittadini costituito dall’attivazione di una “Casa dell’Acqua” di proprietà comunale;
- b. per effetto della precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 43/2017 e sino ad oggi la gestione della casetta dell’acqua di Porto Mantovano è stata affidata in forza convenzione alla società in house ASEP Srl;
- c. La gestione diretta da parte dell’Ente della “Casa dell’Acqua” affidando a servizi diversi all’interno dell’Ente le attività di manutenzione e gestione della “Casa dell’Acqua” e la gestione amministrativa e fiscale delle entrate e delle spese imputabili alla gestione della “Casa dell’Acqua”, comporta un aggravio di attività da parte degli uffici comunali;

Ritenuto:

- di confermare l'esternalizzazione del servizio di gestione del dispositivo denominato "Casa dell'Acqua" di proprietà del Comune di Porto Mantovano, non disponendo l'Amministrazione Comunale delle necessarie risorse umane e strumentali da dedicare alla gestione diretta di tale servizio;

- di affidare conseguentemente ad ASEP Srl ex art. 5 e n. 192 del D Lgs. n. 50/2016, al fine di garantire la gestione del dispositivo denominato "Casa dell'Acqua", l'attività di erogazione di acqua potabile al pubblico tramite il dispositivo "Casa dell'Acqua", approvando specifica convenzione della la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dall'1/8/2021 e sino al 31/7/2021, riportata all'*allegato I*);

Vista l'offerta presentata da ASEP Srl Prot. 16315/2021 agli atti del servizio tributi, con la quale viene presentato il preventivo per la gestione in convenzione, confermando l'importo della precedente convenzione pari ad euro 6.557,38 (oltre iva 22%) in ragione di anno;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi, Controllo di Gestione e partecipazioni in merito alla valutazione richiesta ai sensi del comma 2 dell'articolo 192 del D. Lgs. 50/2016 sui contenuti e sulla congruità economica dell'offerta di ASEP Srl, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, con la quale viene dato conto della motivazione del provvedimento di affidamento, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio di cui all'*allegato 2*).

Rilevato che l'art. 42, comma 2, lett. e), D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, fa rientrare nelle attribuzioni del Consiglio Comunale, fra le altre, l'organizzazione dei pubblici servizi, la concessione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29/3/2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 - 2023;

Visti:

- gli articoli 42, 112 e 113 del d.lgs. 267/2000;
- il d.lgs. 175 del 19/8/2016 che entra in vigore il 23/9/2016;
- il D Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Nuovo codice degli appalti pubblici;

Visto il Titolo primo del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile del Settore Ragioneria, Tributi e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

- 2) di confermare la scelta gestionale di esternalizzare il servizio di gestione dell'erogazione di acqua potabile al pubblico tramite il dispositivo denominato "Casa dell'Acqua" di proprietà comunale, prevedendo di proseguire la gestione in concessione di tale attività;
- 3) di affidare, secondo le previsioni dell'art. 5 e dell'art.192 del D Lgs. n. 50/2016, ad ASEP Srl la gestione in concessione del servizio di erogazione di acqua potabile al pubblico tramite il dispositivo denominato "Casa dell'Acqua" per la durata di anni 4 (quattro) a decorrere dall'1/8/2021;
- 4) di approvare conseguentemente lo schema di convenzione riportato nell'*allegato 1)* che regola la gestione in concessione del servizio di erogazione di acqua potabile al pubblico tramite il dispositivo denominato "Casa dell'Acqua" di proprietà del Comune di Porto Mantovano;
- 5) Di quantificare la spesa annua per la gestione del servizio di cui al punto precedente in euro 6.557,38 oltre iva 22% se dovuta, dando atto che ASEP Srl in qualità di gestore del dispositivo, tratterà i proventi derivanti dall'erogazione di acqua potabile agli utenti e tutte le altre eventuali entrate collegate alla gestione della "Casa dell'Acqua" come meglio dettagliato all'art. 6 dello schema di convenzione allegata (allegato 1);
- 6) Di prenotare la spesa al bilancio di previsione 2021 - 2023 come di seguito indicato:
- per l'esercizio 2021 la somma di euro 3.333,34 iva 22% compresa, che trova copertura al capitolo 115455120 "Spese di gestione casetta dell'acqua" del peg 2021 – Missione 09 programma 04;
 - per gli esercizi 2022 e 2023 la somma annua di euro 8.000,00 iva 22% compresa, con imputazione al capitolo 115455120 "Spese di gestione casetta dell'acqua" del peg - Missione 09 programma 04;
- dando atto che per gli anni 2024 e 2025 in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione si dovrà tenere conto della spesa di euro 8.000,00 in ragione di anno da imputare al capitolo 115455120 "Spese di gestione casetta dell'acqua" del peg - Missione 09 programma 04;
- 7) Di dichiarare, con separata votazione, stante l'urgenza di procedere con la prosecuzione della convenzione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: " La parola al Sindaco".

SINDACO: " Con questa delibera ribadiamo la volontà di affidare ad A.S.E.P. la gestione della casetta dell'acqua. Nel leggere il titolo, il Presidente ha già comunicato la durata della convenzione, che è di quattro anni. La convenzione ha inoltre cifre ed impegni economici invariati per il Comune. Ci sarà quindi una corresponsione da parte del Comune di un compenso nei confronti di A.S.E.P. per circa 8.000 euro. A.S.E.P. ne ha ovviamente la gestione in termini di manutenzione ordinaria, sanificazione, analisi dell'acqua e la gestione al rilascio delle tesserine, che ovviamente vengono richieste dai nostri concittadini. Anche i costi per gli utenti sono rimasti invariati. Stiamo parlando di un costo di 0,05 euro al litro, sia per l'acqua gasata che per l'acqua naturale, per chi è in disponibilità della tesserina.

Ovviamente per ottenerla bisogna essere cittadini residenti nel Comune di Porto Mantovano; diversamente il costo, usando la gettoniera, è di 0,10 euro al litro.

In questi quattro anni abbiamo sostanzialmente rilasciato circa 400 tesserine (per la precisione 375) e sono stati erogati 250.000 litri di acqua. Oltre a questi dati, che vanno da quando è iniziata la gestione ad A.S.E.P. al 30 giugno 2021, occorre dire che 27 nuove tessere sono state rilasciate nel corso dei primi sei mesi del 2021 e l'erogazione di acqua nei primi sei mesi del 2021 ammonta a circa 40.000 litri.

Sostanzialmente la conferma è questa. Noi speriamo che questo servizio sia apprezzato e utilizzato sempre di più da nostri concittadini, per cui riconfermiamo la volontà di dare ad A.S.E.P. questo servizio”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ci sono interventi? Poiché nessuno chiede di intervenire, pongo ai voti il punto n. 6”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Bettoni.

I consiglieri Rescigno e Tomirotti non partecipano alla votazione della delibera.

Consiglieri votanti n. 14.

Voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Licon, Andreotti, Mari, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Bettoni.

I consiglieri Rescigno e Tomirotti comunicano di non partecipare alla votazione.

Consiglieri votanti n. 14.

E SUCCESSIVAMENTE

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 14 (Salvarani, Licon, Andreetti, Mari, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella, Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)